



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 166/15/CIR

PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 42/13/CIR RECANTE NORME PER LA SPERIMENTAZIONE DI INDICATORI ALFANUMERICI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHIAMANTE NEGLI SMS/MMS IMPIEGATI PER SERVIZI DI MESSAGGISTICA AZIENDALE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *“Codice”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”*, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante: *“Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”*;

VISTA la delibera n. 42/13/CIR, del 20 giugno 2013, recante *“Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l'identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati nei servizi di messaggistica aziendale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 50/14/CIR;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 131/14/CIR, del 10 dicembre 2014, recante “*proroga dei termini di scadenza e modifica delle norme di cui alla delibera n. 42/13/CIR recante “norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli sms/mms impiegati per servizi di messaggistica aziendale”, come modificata dalla delibera N. 50/14/CIR.*”;

CONSIDERATO che la delibera n. 42/13/CIR disciplina l’uso, consentito per un periodo prefissato di tempo utile ai fini di una sperimentazione, di *Alias* nei servizi di messaggistica aziendale di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), al fine di valutarne le possibili problematiche conseguenti, gli impatti nel mercato, i benefici per le imprese ed i consumatori e di definire le regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell’utenza;

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6 (Identificazione della linea chiamante) dell’allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, fino al 31 dicembre 2014 è consentito l’utilizzo di *Alias* nelle comunicazioni di messaggistica aziendale come identificativo del chiamante (CLI);

CONSIDERATO che la delibera n. 131/14/CIR ha esteso tale termine fino al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, nel corso dell’applicazione della disciplina temporanea dell’utilizzo di *Alias* stabilita dalla delibera n. 42/13/CIR, è emerso quanto segue:

- I. il mercato ha dimostrato un elevato interesse all’utilizzo degli *Alias* (attualmente ca. 150.000 *Alias* registrati);
- II. la sperimentazione ha tuttavia evidenziato la persistenza di alcune condotte, nell’uso degli *Alias*, non conformi alla disciplina temporanea adottata, quali registrazioni effettuate da soggetti intermediari al posto del fornitore di messaggistica aziendale che ha il contratto con il cliente finale, nonché la necessità di rivedere le regole riguardanti gli SMS con CLI alfanumerico provenienti dall’estero, anche al fine di incrementare la certezza relativa all’effettiva origine del messaggio;
- III. si rileva, in aggiunta a quanto sopra, la necessità di procedere ad un assestamento dell’applicativo utilizzato per il sistema *Alias* (gestito in *house* dall’Autorità), ad esempio consentendo l’accesso alle aziende e agli operatori tramite lo stesso canale utilizzato per il ROC, oltre che ad un affinamento delle norme transitorie introdotte.

RITENUTO pertanto necessario continuare l’attività sperimentale e di monitoraggio avviata con la delibera n. 42/13/CIR, al fine di stabilizzare la fruibilità del registro, affinare la disciplina transitoria, e acquisire ulteriori elementi di valutazione in vista di eventuali modifiche ed integrazioni del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto opportuno prorogare la possibilità di utilizzo degli *Alias* sulla base di una disciplina temporanea;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Proroga del periodo di sperimentazione degli Alias)

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR è prorogato fino al 31 marzo 2017.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria